

**REGOLAMENTO (CEE) N. 619/82 DELLA COMMISSIONE  
del 17 marzo 1982**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 17. 3. 1982, pag. 14.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

| <i>(ECU / 100 kg)</i>                |  |                      |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci                                 | Importo del prelievo |
| 17.01                                | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : |                      |
|                                      | A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati   | 29,03                |
|                                      | B. Zuccheri greggi                                       | 24,06 <sup>(1)</sup> |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.